

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e i relativi allegati;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto:

- che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:
  - per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
  - i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;
- che ai sensi dell'art. 281, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 che ricadono nel campo di applicazione del titolo I e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorità competente adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data.

Rilevato che ai sensi dell'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006:

- i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06 che ricadono nel campo di applicazione del titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del titolo I entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni;

- se lo stabilimento è soggetto ad autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs.152/2006, entro il 31 luglio 2012;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 2236 del 28 dicembre 2009, in cui era prevista la predisposizione di criteri per assoggettare gli impianti termici civili al regime di autorizzazione a carattere generale;

Visti:

- la L.R. 21 aprile 1999 n. 3 che all'art. 122 definisce le funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico, delegando alle Province il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui agli artt. 6, 15 e 17 del D.P.R. 203/88, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive emanate ai sensi dell'art. 121), comma 1), lettera c) della citata legge regionale;
- l'art. 5 della L.R. 1 giugno 2006 n. 5, che riconferma in capo alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia ambientale conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 53 della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10, che modifica l'art. 122 comma 4 della L.R. 3/1999 aggiungendo il punto "b bis)", recante la delega alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs 152/2006;
- l'art. 14 della L.R. n. 3/1999, che prevede che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;
- l'art. 121 della L.R. 3/1999 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie

zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n.43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

Richiamato l'"Accordo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico" sottoscritto in data 7 febbraio 2007 dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Repubblica e Cantone del Ticino che prevede azioni coordinate e sinergiche degli Enti firmatari fra le quali:

- definire e adottare forme di regolamentazione per l'utilizzo dei combustibili, incluse le biomasse lignee per riscaldamento;
- definire e adottare "standard" emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell'ambito dell'autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;

Ritenuto necessario:

- adottare, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- predisporre prescrizioni e procedure per le attività in deroga uniformi e condivise a livello regionale;

Dato atto:

- che la Regione Emilia-Romagna in attuazione della "Intesa Regione e Province per il trasferimento delle risorse alle Province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esse conferiti" ha istituito a livello interdirezionale uno specifico "Nucleo di semplificazione", con il compito di individuare proposte per azioni di semplificazione delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che la Giunta regionale con Deliberazione n. 2163/2007 ha definito gli obiettivi di lavoro dell'Area di integrazione "Qualità della regolazione e semplificazione", che ha fra le proprie competenze l'analisi dei procedimenti amministrativi finalizzata alla semplificazione ed effettuata su casi concreti e significativi, individuati anche in collaborazione con i portatori di interesse generale e con gli enti locali e a cui partecipano le Direzioni Generali Ambiente e difesa del suolo e della costa, Affari istituzionali e legislativi, Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica e Agricoltura, le Province, A.R.P.A Emilia Romagna e i rappresentanti delle Associazioni di categoria;

- che il gruppo tecnico, costituito da rappresentanti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico della Regione Emilia-Romagna, delle Province, di A.R.P.A. e dai componenti dell'Area di integrazione "Qualità della regolazione e semplificazione", ha elaborato i documenti inerenti le prescrizioni tecniche e la modulistica per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt;
- che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
  - delle procedure e prescrizioni adottate con Deliberazione di Giunta 2236/2009 per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  - delle prescrizioni adottate dalle altre Regioni del Bacino Padano;

Dato atto che per raccogliere le osservazioni sui documenti elaborati è stato effettuato un incontro, in data 8 Luglio 2010, con le associazioni di categoria;

Preso atto delle osservazioni presentate dai portatori di interesse nel corso del confronto, conservate agli atti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico;

Rilevato inoltre che l'applicazione della Deliberazione di Giunta n. 2236/2009 ha evidenziato:

- la presenza di alcuni errori materiali negli allegati, le cui correzioni sono riportate nell'allegato a) alla presente deliberazione;
- la necessità di integrare gli allegati della medesima Deliberazione con alcune precisazioni e modifiche, così come riportato nell'allegato b) alla presente deliberazione;

Considerate inoltre le modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 128/2010 alla disciplina delle emissioni in atmosfera contenuta nel D.Lgs 152/2006;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione di modifiche e integrazioni agli allegati approvati con Deliberazione di Giunta n. 2236/2009, relative a:

- l'integrazione con le parti riguardanti l'autorizzazione di carattere generale e le prescrizioni per gli impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt,
- la rettifica degli errori materiali, come riportato nell'allegato a) alla presente deliberazione,
- le precisazioni e le modifiche riportate nell'allegato b) alla presente deliberazione;
- gli aggiornamenti conseguenti alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010;

Ritenuto altresì opportuno, per esigenze di chiarezza e di semplificazione, procedere alla ripubblicazione integrale

degli allegati della Deliberazione di Giunta n. 2236/2009, come risultano dalle modifiche e integrazioni di cui sopra;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione urbana

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di modificare l'elenco relativo alle attività in deroga riportate nell'allegato 1A alla Deliberazione di Giunta n. 2236/2009 sulla base di quanto specificato nell'elenco di cui alla Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 128/2010;
- 2) di modificare l'elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 riportate nell'allegato 1B alla DGR 2236/09 come segue:

	Attività
1	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
3	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
4	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
5	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
6	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
7	Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g
8	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
9	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
10	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
11	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

12	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
13	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
14	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
15	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
16	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
17	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
18	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
21	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
22	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
23	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
24	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
25	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
26	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
27	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
28	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
29	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
30	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
31	Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno
32	Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti <i>non contenenti solventi</i>
33	Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso
34	Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06

- 3) di approvare, a integrazione degli allegati di cui alla Deliberazione di Giunta n. 2236/2009, i seguenti allegati:
- ALLEGATO 2E - Modulo di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, di cui agli artt. 272 comma 2 e 281 comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
  - SCHEDA 4.34 dell'ALLEGATO 4 - Prescrizioni per Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt;
- 4) di approvare le rettifiche di errori materiali e le modifiche e integrazioni agli allegati della Deliberazione

di Giunta n. 2236/2009 riportate negli allegati a) e b), parti integranti del presente atto;

5) di dare atto che i testi aggiornati degli allegati di cui alla Deliberazione di Giunta n. 2236/2009, risultanti dalle integrazioni di cui al punto 3), dalle modifiche di cui al punto 4) e dall'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 128/2010, sono allegati al presente atto quali parti integranti, come segue:

- ALLEGATO 1A: elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- ALLEGATO 1B: elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- ALLEGATO 2A: MODULO Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale;
- ALLEGATO 2B: MODULO Comunicazione di attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, inserita in uno stabilimento contenente impianti e attività autorizzate ai sensi dell'art. 272 comma 3 e/o autorizzato in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o del DPR 203/1988;
- ALLEGATO 2C: MODULO Comunicazione di modifica non sostanziale per attività in deroga, di cui all'art. 272 comma 2, inserite in uno stabilimento autorizzato in regime ordinario ai sensi del D.Lgs. 152/2006 o del DPR 203/1988;
- ALLEGATI 2D: ALLEGATO 2D-1 - Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso (art. 275 comma 20 D.Lgs. 152/2006) e ALLEGATO 2D-2 - Comunicazione annuale di attività per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso (parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
- ALLEGATO 2E - Modulo di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 Mwt, di cui agli artt. 272 comma 2 e 281 comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- ALLEGATO 3A - Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006;
- ALLEGATO 3B - Metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera;
- ALLEGATO 3C - Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico;

- ALLEGATO 3D - Registro annuale di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
  - ALLEGATO 4 - Prescrizioni specifiche per tipo di attività (elenco di cui all'allegato 1B)
- 6) di stabilire che i valori limite di emissione indicati nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" sono sostituiti, qualora più restrittivi, con i valori di cui alle corrispondenti voci contenute negli allegati 3 e 4 della Deliberazione di Giunta n. 2236/2009 come aggiornati dal presente atto;
  - 7) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell'art. 122 della L.R. n. 3/1999, atto di indirizzo per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
  - 8) di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.



**ALLEGATO a) - Rettifiche agli Allegati della Deliberazione di Giunta n. 2236/2009**

1. ALLEGATO 3A punto A 15): le parole "attraverso la modulistica dell'allegato 3C" sono sostituite con "attraverso la modulistica dell'allegato 2C";
2. ALLEGATO 3A lettera D punto 4: le parole "attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 1B" sono sostituite con "attività 4.33 dell'allegato 1B";
3. ALLEGATO 3A lettera E punto 1: le parole "attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 2B" sono sostituite con "attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 1B";
4. ALLEGATO 3A lettera F punto 3 eliminato il simbolo "°" al simbolo di gradi kelvin "K";
5. ALLEGATI 3C e 3D: lo spazio del modulo relativo alla sottoscrizione da parte di ARPA è eliminato;
6. ALLEGATO 3A punto A 12): l'ultima frase "L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti" è eliminata;
7. ALLEGATO 2B: dopo la parola "gestore" la parola "rappresentante" è eliminata;
8. ALLEGATO 4, attività 4.31.: al punto 1 "1000 kg" è sostituito da "3000 kg";
9. ALLEGATO 2A: le parole "dare avvio all'" sono sostituite con "avviare l'";

**ALLEGATO b) - Integrazioni e modifiche agli Allegati della Deliberazione di Giunta DGR n. 2236/2009**

- a) ALLEGATO 3A lettera F punto 17: alla fine del primo paragrafo dopo "D.lgs. 152/06 e s.m.i." sono aggiunte le seguenti parole: "Gli impianti termici dovranno rispettare i seguenti valori limite:";
- b) ALLEGATO 3A punto B8): dopo le parole "entro i termini previsti nel D. Lgs. 152/06 e s.m." sono aggiunte le parole "salvo diverse disposizioni di legge";
- c) ALLEGATO 1B: il titolo dell'attività 4.32 è modificato nel seguente modo: "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi";
- d) ALLEGATO 4, CRITERIO 4.32:

Il titolo è sostituito come segue "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi" e al punto 1 la parola "alcalini" è sostituita con "non contenenti solventi".

Nel registro al punto 4. la dicitura dell'indicatore di attività "detergenti alcalini" viene sostituita con la dicitura "detergenti".

- e) ALLEGATO 4.31: Il titolo dell'attività è sostituito come segue *"Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno"*. Conseguentemente sono corretti i relativi riferimenti nei seguenti allegati: allegato 1B; punti 5A), 11A) e 6B) dell'allegato 3A;
- f) ALLEGATO 3A punto 14A): la parola "ogni" è sostituita con "tutte le";
- g) ALLEGATO 4, CRITERIO 4.7 *"Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"* è sostituito il punto 7 e aggiunto il punto 7bis) come segue:
7. Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- 7bis. Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);
- h) ALLEGATO 3A punto C1: le parole "Le prescrizioni e/o" sono eliminate;
- i) ALLEGATO 3A: il punto C4) viene sostituito come segue:
- "4) Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle seguenti procedure:
1. i punti di emissione nuovi/modificati saranno soggetti ai valori limite della DGR 2236/09, qualora più restrittivi dei corrispondenti valori limite della Determinazione 4606/99 o del D.Lgs. 152/06;
  2. per i punti di emissione non oggetto di modifica, i valori limite della DGR 2236/09, qualora più restrittivi di quelli autorizzati, devono essere rispettati entro il 31/12/2014. Nell'atto di aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento verrà indicato tale termine di adeguamento per i punti non

*oggetto di modifica. In alternativa, e se economicamente e tecnicamente possibile, anche per i punti di emissione non oggetto di modifica si adegueranno i valori limite a quelli eventualmente più restrittivi della DGR 2236/09."*

- j) ALLEGATO 3A: il punto 1) lettera D è sostituito come segue:  
"La ditta può procedere a installare o trasferire l'impianto o a dare avvio all'attività non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale (modulistica dell'allegato 2A per le attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 1B; modulistica dell'allegato 2D-1 per l'attività 4.33 dell'allegato 1B; *modulistica dell'allegato 2E per l'attività 4.34 dell'allegato 1B*).
- k) ALLEGATO 3A: il punto 4) lettera D è sostituito come segue:  
"In caso di modifica dell'impianto o dell'attività, la ditta deve effettuare apposita domanda, attraverso la modulistica dell'Allegato 2A per le attività da 4.1 a 4.32 dell'allegato 1B, la modulistica dell'allegato 2D-1 per l'attività 4.33 dell'allegato 1B, o *la modulistica dell'allegato 2E per l'attività 4.34 dell'allegato 1B*, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica, allegando l'eventuale documentazione richiesta. La modifica non comporta variazioni alla durata dell'autorizzazione."